

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 178 del 15 aprile 2015

R.D. 523/1904 Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato campagna ad uso privato, in Sx fiume Po - St. 225-226 in Comune di Occhiobello (RO). ex RAM/631 - (Pratica n° PO_RA00286). Sig.ra VERONESI CINZIA FIORELLA - OCCHIOBELLO (RO). Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig.ra Veronesi Cinzia della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 10.11.2014 Prot. n 474047;

Nulla-osta tecnico A.I.Po del 06.02.2015;

Disciplinare n 4022 del 24.03.2015

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.11.2014 con la quale il Sig.ra VERONESI CINZIA FIORELLA (omissis) con sede a OCCHIOBELLO (RO) (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato campagna ad uso privato, in Sx fiume Po - St. 225-226 in Comune di Occhiobello (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.P.O con nota nr. 2928 del 06.02.2015;

VISTO che in data 24.03.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Sig.ra Veronesi Cinzia dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig.ra VERONESI CINZIA FIORELLA (omissis) con sede a OCCHIOBELLO (RO) (omissis) la Concessione per l'utilizzo di una rampa, lato campagna ad uso privato, in Sx fiume Po - St. 225-226 in Comune di Occhiobello (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.03.2015 iscritto al n. 4022 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

- 3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
- 4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
- 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti